

DATI COPERTINA E PREMESSA DEL PROGETTO

UNI1612638

Lingua

Italiana

Titolo Italiano

Attività professionali non regolamentate - Installatore di gru caricatrici su veicoli - Requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità

Titolo Inglese

Non-regulated professions - Loader crane installer on vehicles - Knowledge, skill, autonomy and responsibility

Commissione Tecnica

Organo Competente

UNI/CT 005/GL 01 - Gru per autocarro (misto Apparecchi di sollevamento e relativi accessori/CUNA)

Coautore

UNI/CT 300 - CUNA - Commissione tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo

Sommario

L'attività normativa si prefigge lo scopo di definire i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di gru caricatrici su veicoli. Tali requisiti saranno specificati, a partire dai compiti e attività e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenza e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità, in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti saranno inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di gru caricatrici su veicoli, così come individuata nella norma EN 12999, ossia degli addetti di imprese incaricate al completamento del veicolo attraverso l'allestimento di gru caricatrici su veicoli al fine di assicurare la fruibilità, la disponibilità e la funzionalità ai fini della sicurezza del prodotto installato.

Sono escluse le competenze e procedure previste per le ditte allestitrici dai regolamenti di Omologazione dei veicoli specifici per la conseguente emissione di Certificato di Omologazione del veicolo.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificare chiaramente il livello di autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

I destinatari di questo documento sono invitati a presentare, insieme ai loro commenti, la notifica di eventuali diritti di brevetto di cui sono a conoscenza e a fornire la relativa documentazione.

Questo testo NON è una norma UNI, ma è un progetto di norma sottoposto alla fase di inchiesta pubblica, da utilizzare solo ed esclusivamente per fini informativi e per la formulazione di commenti. Il processo di elaborazione delle norme UNI prevede che i progetti vengano sottoposti all'inchiesta pubblica per raccogliere i commenti degli operatori: la norma UNI definitiva potrebbe quindi presentare differenze -anche sostanziali- rispetto al documento messo in inchiesta.

Questo documento perde qualsiasi valore al termine dell'inchiesta pubblica, cioè il:

2024-12-23

**UNI non è responsabile delle conseguenze che possono derivare dall'uso improprio del testo
dei progetti in inchiesta pubblica.**

Relazioni Nazionali

Relazioni Internazionali

Premessa

La presente norma è stata elaborata sotto la competenza della Commissione Tecnica UNI
Apparecchi di sollevamento e relativi accessori
e della CUNA - Commissione tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo

© UNI - Milano. Riproduzione vietata.

**Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o
diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto di UNI.**

0 Introduzione

0.1 Il contesto

Le regole generali, individuate da UNI, relative al metodo e alla struttura di tutte le norme relative alle attività professionali non regolamentate possono essere così sintetizzate:

- assicurare, nella fase pre-normativa, un costante monitoraggio del contesto legislativo pertinente, nazionale e internazionale, procedendo a una revisione periodica delle norme elaborate;
- assicurare la coerenza con il Quadro Europeo delle Qualifiche (*European Qualification Framework -EQF [1]*) e con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ, [2]), con particolare attenzione alla terminologia, alle modalità di espressione dei descrittori (ossia conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità) e all'applicazione del principio secondo il quale sono determinanti i “risultati dell'apprendimento” e non il percorso effettuato, per favorire la portabilità delle competenze fra ambiti formali, informali e non formali;
- assicurare, per quanto possibile, il coinvolgimento di tutte le parti interessate, ai vari livelli pertinenti (per esempio, Regioni e Ministeri, organizzazioni rappresentative delle imprese, organizzazioni rappresentative dei Sindacati dei lavoratori, organizzazioni dei consumatori, Ordini e Albi professionali, associazioni professionali, organismi di valutazione della conformità, organizzazioni non governative, Università ed Enti di ricerca, associazioni culturali, ecc.);
- fornire specifiche indicazioni per i processi di valutazione della conformità pertinenti.

Con riferimento alla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Legge 04/2013, [3]), nel caso in cui le norme riguardino le attività professionali non regolamentate previste dall'Art.1 della Legge stessa:

- ai sensi degli Art. 1 comma 4 e Art.6 comma 4, sono indirizzate anche ai consumatori/utenti ai fini della relativa tutela;
- ai sensi dell'Art.6 comma 3, “costituiscono i principi e criteri generali per la disciplina dell'esercizio autoregolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione”.

Il corpus normativo sulle attività professionali s'inserisce inoltre nel contesto dell'Unione Europea, come strumento utile alla mobilità delle persone e all'abbattimento delle barriere alla libera circolazione del capitale umano.

0.2 Introduzione alla norma e al relativo approccio metodologico

Alla luce di quanto sopra delineato, nello sviluppo della presente norma - così come di tutte le altre norme afferenti all'ambito delle attività professionali non regolamentate - sono stati in primo luogo osservati i principi e le indicazioni di cui allo EQF.

Dal punto di vista metodologico, si è stabilito in particolare che:

- i termini e le definizioni (punto 3) di base adottate sono, in massima parte, ripresi dallo EQF e dal QNQ e dalla terminologia pertinente in vigore in ambito comunitario;
- ai fini della declinazione dei requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità della specifica figura professionale è necessario partire da una preliminare identificazione dei compiti e delle attività specifiche della figura professionale (punto 4);
- i requisiti della specifica figura professionale sono definiti in termini di conoscenza, abilità e autonomia e responsabilità (punto 5) e sono state inoltre identificate, per quanto applicabile, le capacità personali attese. È fornita inoltre una indicazione del/i livello/i di autonomia e responsabilità associabile/i alla specifica attività professionale adottando a riferimento la classificazione del QNQ (Allegato II, "Descrittori che definiscono i livelli del Quadro europeo delle qualifiche");
- in Appendice A (normativa) sono definiti gli elementi utili circa le modalità di valutazione delle conformità applicabili. Tali elementi sono stati sviluppati tenendo in debita considerazione quanto già consolidato nell'articolato ambito della normazione tecnica volontaria, anche con riferimento al corpus normativo riguardante la valutazione della conformità (ossia, serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000);
- in Appendice B (informativa) sono contenute delle indicazioni relative agli aspetti etici e deontologici applicabili, compreso un inquadramento generale per la realizzazione di una infrastruttura della cultura dell'integrità professionale, di particolare rilevanza ai fini della tutela dei consumatori/utenti, compreso ogni *stakeholder* pertinente;
- in Bibliografia sono elencati i riferimenti legislativi applicabili ai livelli nazionale ed europeo, così come altri documenti utili alla corretta comprensione e applicazione del presente documento.

Sono state inoltre seguite, per quanto ritenuto pertinente, le linee guida specificate nella Guida CEN 14:2010.

1 Scopo e campo di applicazione

La norma definisce i requisiti relativi all'attività professionale dell'installatore di gru caricate su veicoli, così come individuata nella norma EN 12999, ossia degli addetti di imprese incaricate al completamento del veicolo attraverso l'allestimento di gru caricate su veicoli al fine di assicurare la fruibilità, la disponibilità e la funzionalità ai fini della sicurezza del prodotto installato.

Sono escluse le competenze e procedure previste per le ditte allestitrici dai regolamenti di Omologazione dei veicoli specifici per la conseguente emissione di Certificato di Omologazione del veicolo.

Tali requisiti sono specificati, a partire dai compiti e attività specifiche e dall'identificazione dei relativi contenuti, in termini di conoscenze e abilità, anche al fine di identificarne chiaramente il livello di

autonomia e responsabilità in coerenza con il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNZ). Tali requisiti sono inoltre espressi in maniera tale da agevolare e contribuire a rendere omogenei e trasparenti, per quanto possibile, i relativi processi di valutazione della conformità.

NOTA La certificazione delle persone in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 è un processo di valutazione di conformità di terza parte. Tale certificazione, ai fini della validità rispetto alla Legge 04/2013, viene condotta sotto accreditamento per specifica norma, come riportato anche nel Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (DLgs 13/2013, [4]).

2 Riferimenti normativi

La presente norma rimanda, mediante riferimenti datati e non, a disposizioni contenute in altre pubblicazioni. Tali riferimenti normativi sono citati nei punti appropriati del testo e sono di seguito elencati. Per quanto riguarda i riferimenti datati, successive modifiche o revisioni apportate a dette pubblicazioni valgono unicamente se introdotte nella presente [parte della] norma come aggiornamento o revisione. Per i riferimenti non datati vale l'ultima edizione della pubblicazione alla quale si fa riferimento (compresi gli aggiornamenti).

UNI CEI EN ISO/IEC 17024 Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone

CEN Guide 14:2010 Common policy guidance for addressing standardisation on qualification of professions and personnel

UNI EN 12999 Apparecchi di sollevamento - Gru caricate

UNI EN ISO 9001:2015 Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti.

ISO 21308-1 Road vehicles — Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP)- part 1 general.

ISO 21308-2 Road vehicles — Product data exchange between chassis and bodywork manufacturers (BEP)- part 2: Dimensional body work exchange parameters.

ISO 21308-5 Road vehicles — Product data exchange between chassis and body work manufacturers (BEP) - Part 5: Coding of loader crane bodywork.

UNI EN ISO 13854: Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo.

UNI EN ISO 13857: Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori.

3 Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano i seguenti termini e definizioni.

3.1 Abilità: capacità di applicare **conoscenze** (3.7) e di usare il *know-how* per portare a termine compiti e risolvere problemi.

NOTA Nel contesto dello EQF e del QNQ le abilità sono descritte come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti la manualità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili).

[FONTE: EQF, Allegato I, definizione g)]

3.2 Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari.

NOTA La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera b), ed è coerente con [5].

3.3 Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero.

NOTA La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera d), ed è coerente con [5].

3.4 Apprendimento non-formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di cui all'apprendimento formale (3.2), in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

NOTA La definizione è quella riportata nel DLgs 13/2013, Art. 2, comma 1, lettera c), ed è coerente con [5].

3.5 Autonomia e responsabilità: capacità della persona di applicare **conoscenze** (3.7) e **abilità** (3.1) in modo autonomo e responsabile.

[FONTE: EQF, Allegato I, definizione h), modificata - il termine "discente" è stato sostituito dal termine "persona"]

3.6 Competenza: comprovata capacità di utilizzare un insieme strutturato di **conoscenze** (3.7), **abilità** (3.1) e capacità personali, sociali e/o metodologiche in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale.

[FONTE: EQF, Allegato I, definizione i), modificata - È stata aggiunta l'espressione "un insieme strutturato di"]

3.7 Componenti aggiuntivi: strumenti speciali o attrezzature intercambiabili (es. organo di presa, benna bivalve, pinza per pallet, ecc.), come specificato nel manuale dell'operatore.

3.8 Conoscenze: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento.

3.9 Dichiarazione di "corretta installazione": Dichiarazione che attesta la conformità dell'intera procedura di installazione della macchina secondo specifiche tecniche pertinenti e le istruzioni fornite dai costruttori.

3.10 Gru caricatrice: Gru azionata da energia non manuale, comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base, e un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna e concepita per caricare e scaricare i veicoli di cui al punto 3.1.1.1 della UNI EN 12999:2020.

3.11 Installatore di gru caricatori su veicoli: Installatore della gru caricatrice che garantisce il montaggio della macchina sul veicolo, secondo le prescrizioni indicate dal costruttore della gru, dal costruttore del veicolo e dalle norme nazionali applicabili.

La figura professionale di declina in:

- responsabile dell'installazione di gru caricatori su veicoli;
- specialista delle prove di carico e stabilità.

Vedere punto 4.1.

3.12 Rapporto di prova: documento che dettaglia tutte le prove effettuate durante l'installazione.

3.13 Risultati dell'apprendimento: descrizione di ciò che una persona conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento.

NOTA 1 I risultati sono descritti in termini di **conoscenze** (3.7), **abilità** (3.1) e **autonomia e responsabilità** (3.5).

NOTA 2 I risultati dell'apprendimento possono derivare da contesti di **apprendimenti formali, non formali o informali**.

[FONTE: EQF, Allegato I, definizione e), modificata - il termine "discente" è stato sostituito dal termine "persona"]

3.14 Targa dell'installatore: targa affissa dall'installatore sulla gru o sull'elemento che la sostiene che riporta le informazioni seguenti:

- nome e indirizzo dell'installatore;
- anno di installazione;
- numero di serie della gru, numero di telaio o di immatricolazione del veicolo (se applicabile).

3.15 Valutazione della conformità: dimostrazione che i requisiti specificati sono soddisfatti.

[FONTE: UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020, 4.1, modifica - Le note sono state eliminate]

4 Compiti e attività specifiche delle figure professionali

4.1 Generalità

L'installatore di gru caricateci su veicoli si declina in due specifici profili:

- “Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli”: persona fisica che deve conoscere, saper applicare i precetti normativi e verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza previsti, nonché coordinare e sovraintendere a tutti i compiti riportati per “installatore” di cui alla UNI EN 12999.
- “Specialista delle prove di carico e stabilità”: persona fisica che deve conoscere ed essere in grado di svolgere i compiti previsti per le prove e le verifiche di stabilità della gru caricateci dopo l'installazione sul veicolo e redigere il relativo rapporto di prova.

Un installatore di gru caricateci su veicoli può ricoprire ambedue i profili professionali qualora possieda i requisiti richiesti per entrambi.

Al momento della pubblicazione della presente norma, il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie all'attività professionale dell'installatore di gru caricateci su veicoli non sono subordinati a uno specifico percorso formativo. Il professionista è comunque tenuto a seguire percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.

4.2 Compiti del Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli

T1) Assumere il ruolo di coordinatore delle attività di installazione della gru su autocarro, in relazione a:

- T1.a) approvazione delle scelte dei modelli in abbinamento (gru e autocarro) proposte (dal cliente e dal servizio commerciale);
- T1.b) progettazione dell'abbinamento;
- T1.c) valutazione della scelta degli eventuali componenti aggiuntivi per le applicazioni addizionali (accessori supplementari o attrezzature intercambiabili);

T2) Controllare l'esecuzione dell'abbinamento in conformità alle istruzioni delle case costruttrici della gru e del veicolo.

T3) Controllare la modalità di esecuzione degli elementi di abbinamento conformemente alla normativa tecnica vigente.

T4) Controllare le procedure di produzione.

T5) Prevedere ed assicurare l'aggiornamento tecnico continuo degli operatori addetti alle varie lavorazioni in riferimento all'evoluzione tecnologica dei sistemi installati in conformità alle indicazioni delle case costruttrici della gru e del veicolo.

T6) Raccogliere e verificare per approvazione i report dei processi produttivi secondo le procedure aziendali.

T7) Sovraintendere o fare effettuare le prove funzionali, di carico e ribaltamento, raccogliendo e verificando le relative attestazioni

T8) Controllare la predisposizione della documentazione di accompagnamento del prodotto e verificare:

- T8.a) la disponibilità della “dichiarazione di corretta installazione”;
- T8.b) l'apposizione della “targa dell'installatore”;
- T8.c) la disponibilità delle istruzioni appropriate per i componenti aggiuntivi per le applicazioni addizionali.

4.3 Compiti dello specialista delle prove di carico e stabilità

T'1) Effettuare le prove funzionali e di carico, statiche e dinamiche secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e riportato nelle istruzioni fornite dal fabbricante.

T'2) Effettuare le prove di stabilità a ribaltamento con carico o a “pressione di prova”, secondo quanto previsto dalla normativa tecnica vigente e riportato nelle istruzioni fornite dal fabbricante.

T'3) Verificare la tabella di portata del fabbricante in relazione alle prove effettuate e se del caso la documentazione di stabilità per l'utilizzazione variabile dello stabilizzatore.

T'4) Redigere il rapporto di prova che accompagna la gru.

T'5) Se del caso, in relazione ai risultati delle prove di stabilità, modificare (con riduzione di capacità) la targa di portate del fabbricante.

4.4 Aggiornamento professionale continuo

Il mantenimento, l'aggiornamento e l'evoluzione delle competenze necessarie per le attività professionali in esame sono subordinati a percorsi autonomi o guidati di aggiornamento professionale continuo.

5 Conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità associate all'attività professionale

5.1 Generalità

Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4.2 della presente norma, il Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli, deve possedere le conoscenze e le abilità qui di seguito elencate e poste in relazione reciproca nel prospetto 1 seguente.

5.2 Conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità del Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli

5.2.1 Conoscenze (K- Knowledge) del Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli:

K1) Conoscere le prescrizioni indicate dal costruttore della gru, del veicolo e dalle norme applicabili. (vedi UNI EN12999: 5.10; Appendice L)

K2) Conoscere le informazioni tecniche e commerciali relative allo specifico telaio comunicato per stabilire dimensioni univoche e informazioni supplementari, che possano essere correttamente interpretate. (vedi ISO 21308-1; ISO 21308-2)

K3) Conoscere il sistema di codici per lo scambio di dati specifici con i fabbricanti di telaio e carrozzeria per una comunicazione efficiente tra le parti. (vedi ISO 21308-3)

K4) Conoscere i criteri generali di costruzione e fissaggio al telaio del veicolo in modo da soddisfare i requisiti di resistenza indicati dal fabbricante del veicolo. (vedi UNI EN12999: 5.10)

K5) Conoscere i criteri di codifica pertinenti alle gru per autocarro. (vedi ISO 21308-5)

K6) Conoscere i riferimenti applicativi per distanze minime e spazi di sicurezza. (EN ISO 13854, EN ISO 13857)

K7) Conoscere le informazioni minime necessarie per una corretta installazione di una gru caricateci, così come previsto dalla normativa tecnica di riferimento. (UNI EN12999: 5.5; 5.10)

K8) Conoscere le istruzioni per il montaggio e collegamenti al veicolo predisposte dal fabbricante della gru. (UNI EN12999: 7.2)

K9) Conoscere i criteri generali per la conformità delle apparecchiature elettriche di una gru caricateci e della relativa compatibilità elettromagnetica anche per applicazioni aggiuntive. (UNI EN12999: 5.9)

K10) Conoscere l'evoluzione della Normativa tecnica di riferimento e l'evoluzione delle tecnologie applicate dal fabbricante (UNI EN 12999: 7.2)

K11) Conoscere e saper gestire i sistemi di qualità aziendali applicati per la installazione della gru caricateci sul veicolo. (ISO 9001)

K12) Conoscenza dei metodi di prova e dei relativi criteri di approvazione. (EN12999: 6.2)

K13) Conoscere i contenuti della dichiarazione di corretta installazione

K14) Conoscere informazioni contenute e modalità applicazione della targa dell'installatore e le istruzioni appropriate necessarie per eventuali apparecchiature aggiunte. (EN 12999: 7.2; 7.3)

5.2.2 Abilità (S-Skill) del Responsabile della installazione di gru caricateci su veicoli:

S1) Saper interagire con clienti ed uffici commerciali aziendali per il raggiungimento dell'obiettivo del migliore abbinamento anche ai fini della sicurezza

S2) Saper interagire mediante scambio dati appropriato con fabbricanti di telai di autocarri e di gru caricateci e fornitori di componenti

S3) Saper comunicare mediante i codici per le informazioni generali, di massa e amministrative con i fabbricanti di telai per autocarro e produttori di gru caricateci

S4) Saper interagire e relazionarsi con i progettisti per il raggiungimento del corretto abbinamento

S5) Saper scambiare dati dimensionali tra fabbricanti di telai per autocarro e fabbricanti di gru caricateci mediante sistema generico per le gru, ovvero protocolli applicativi e codici pertinenti

S6) Sapersi relazionare con i responsabili di officina per corretta esecuzione della carpenteria metallica di collegamento, dell'impianto elettrico, dell'impianto idraulico, dei sistemi di accesso

S7) Sapersi relazionare con il fabbricante del veicolo per conoscere le raccomandazioni per l'installazione della gru o, in assenza, far riferimento alla normativa tecnica vigente

S8) Saper valutare la corretta applicazione delle disposizioni relative alle distanze minime e spazi di sicurezza applicate nella installazione della gru sul veicolo

S9) Sapersi relazionare con progettisti, responsabili del settore elettrico ed elettronico ed idraulico

S10) Saper valutare la corretta applicazione delle istruzioni dei Costruttori

S11) Saper controllare la conforme esecuzione del controtelaio e la scelta degli eventuali dispositivi addizionali in coerenza con le modalità di realizzazione previste dai fabbricanti del veicolo e della gru ovvero dalla normativa tecnica

S12) Saper garantire formazione ed aggiornamento degli operatori aziendali in relazione alla evoluzione tecnologica delle tipologie di gru da installare secondo indicazioni dei fabbricanti

S13) Saper raccogliere dati ed informazioni dai responsabili di officina per guidare e gestire i processi decisionali

S14) Saper controllare e archiviare i report di controllo dei processi produttivi

S15) Sapersi relazionare con lo specialista delle prove di carico

S16) Saper valutare la correttezza della procedura e dei risultati anche in relazione alla specifica tecnologia della tipologia di gru da installare.

NOTA Per la effettuazione diretta delle prove da parte del Responsabile dell'installazione vedi anche "abilità" del punto 5.3

S17) Saper predisporre la “dichiarazione di corretta installazione”.

S18) Saper verificare il contenuto e la corretta apposizione della “targa dell’installatore”.

S19) Saper verificare la redazione di istruzioni appropriate per le apparecchiature aggiunte ed allegarle alle istruzioni per l’uso della gru

5.2.3 Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Responsabile della installazione di gru caricate su veicoli

Alla luce di quanto specificato nel seguente prospetto 1, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste al Responsabile della installazione di gru caricate su veicoli sia associabile al livello 4 di cui alla classificazione QNQ/EQF (Decreto interministeriale 08 gennaio 2018 e Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II).

Prospetto 1 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità del Responsabile della installazione di gru caricate su veicoli

Compiti	Conoscenze	Abilità
T1, T1.a, T1.b, T1.c,	K1, K2, K3, K4	S1, S2, S3
T2	K5	S4, S5
T3	K6, K7	S6, S7, S8
T4	K8, K9	S9, S10, S11
T5	K10	S12
T6	K11	S13, S14
T7	K12	S15, S16
T8, T8.a, T8.b, T8.c	K13, K14	S17, S18, S19

5.3 conoscenze, abilità, autonomia e responsabilità dello Specialista delle prove di carico e stabilità

Per poter assolvere ai compiti di cui al punto 4.2 della presente norma, lo Specialista delle prove di carico e stabilità deve possedere le conoscenze e le abilità qui di seguito elencate e poste in relazione reciproca nel prospetto 2 seguente.

5.3.1 Conoscenze (K- Knowledge) dello Specialista delle prove di carico e stabilità:

- K'1) Conoscere le tipologie di prova (funzionale, statica, dinamica, di stabilità) (EN12999: 6.2)
- K'2) Conoscere e predisporre la strumentazione e i mezzi idonei alle prove
- K'3) Conoscere le procedure di prova. (EN12999: 6.2)
- K'4) Conoscere le tipologie e le caratteristiche funzionali dei dispositivi di sicurezza a corredo delle gru caricatrici. (EN12999: 5.6)
- K'5) Conoscere le modalità di taratura dei dispositivi limitatori di prestazione della gru. (EN12999: 6.2)
- K'6) Conoscere e saper predisporre la strumentazione hardware e software idonea per prove di stabilità con il metodo "pressione di prova". (EN12999: 6.2)
- K'7) Conoscere le modalità di indicazione dei carichi (tabelle) e i relativi criteri di approvazione (EN12999:7.3.4; 6.2)
- K'8) Conoscere le procedure di attestazione delle prove. (EN 12999 6.2.6, 6.2.7; 7.2.2)
- K'9) Conoscere le procedure di compilazione per l'eventuale modifica della targa di portata. (EN 12999: 7.3.4)

5.3.2 Abilità (S-Skill) dello Specialista delle prove di carico e stabilità:

- S'1) Saper condurre le prove con mezzi e strumenti pertinenti e valutare i risultati
- S'2) Saper calibrare i dispositivi limitatori di prestazione della gru
- S'3 Saper condurre le prove con mezzi e strumenti pertinenti e valutare i risultati comparandoli con la tabella di portata della gru stabilità dal fabbricante.
- S'4) Saper redigere la documentazione di stabilità per l'utilizzo variabile dello stabilizzatore
- S'5) Saper valutare la congruità delle prove con la tabella di portate del fabbricante
- S'6) Saper redigere il resoconto di prova
- S'7) Saper compilare l'eventuale tabella ridotta rispetto portate determinate dal fabbricante

5.3.3 Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità dello Specialista delle prove di carico e stabilità

Alla luce di quanto specificato nel seguente prospetto 2, si presume che il livello guida di autonomia e responsabilità richieste allo Specialista delle prove di carico e stabilità sia associabile al livello 2 di cui alla classificazione QNQ/EQF (Decreto interministeriale 08 gennaio 2018 e Raccomandazione 2017/C189/03, Allegato II).

Prospetto 2 - Relazioni tra i compiti, le conoscenze e le abilità dello Specialista delle prove di carico e stabilità

Compito	Conoscenze	Abilità
T'1,	K'1, K'2, K'3, K'4, K'5,	S'1
T'2	K'6	S'2
T'3	K'7	S'3, S'4, S'5
T'4	K'8	S'6
T'5	K'9	S'7

Appendice A

(normativa)

Elementi per la valutazione della conformità

A.1 Generalità

La presente appendice specifica delle linee guida per la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, con specifico riferimento al processo di certificazione di terza parte (anche detto "esame di certificazione"), in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024, di cui mira ad assicurare una sempre maggiore uniformità e trasparenza.

NOTA Si ricorda che il processo di certificazione di terza parte non è da confondersi: a) con la "certificazione delle competenze" di cui al DLgs 13/2013, processo appannaggio esclusivo degli "Enti titolati"; b) con il processo di "attestazione" previsto dalla Legge 04/2013.

A.2 Elementi per l'accesso al processo di valutazione della conformità (esame di certificazione)

Prospetto A.2.1 – Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura di Responsabile della installazione di gru caricatrici su veicoli

A) Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Titolo di studio di scuola media superiore
B) Requisiti relativi all'apprendimento non formale	<p>Un corso specifico della durata di almeno 20 ore suddivise come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 ore di teoria; - 4 ore di pratica. <p><i>NOTA 1 Ai fini della presente norma, si applica il seguente parametro: 1 ora = 1 credito.</i></p> <p><i>NOTA 2 I corsi formativi devono essere riconosciuti da associazioni, enti istituzionali o altri enti qualificati.</i></p> <p><i>NOTA 3 I corsi formativi devono rilasciare un attestato di superamento di una prova finale</i></p> <p><i>NOTA 4 Nel caso del non superamento del test finale questo dovrà essere ripetuto entro 12 mesi dalla partecipazione al corso</i></p>
C) Requisiti relativi all'apprendimento informale:	2 anni di esperienza tecnica/gestionale, documentata e dimostrabile con referenze, anche non continuativa presso imprese del settore (fabbricanti o allestitori gru su veicoli)

Prospetto A.2.2 – Requisiti per l'accesso al processo di valutazione della conformità per la figura di Specialista delle prove di carico e stabilità

A) Requisiti relativi all'apprendimento formale:	Titolo di studio di scuola media inferiore
B) Requisiti relativi all'apprendimento non formale	<p>Un corso specifico della durata di almeno 16 ore suddivise come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 ore di teoria; - 12 ore di pratica. <p><i>NOTA 1 Ai fini della presente norma, si applica il seguente parametro: 1 ora = 1 credito.</i></p> <p><i>NOTA 2 I corsi formativi devono essere riconosciuti da associazioni, enti istituzionali o altri enti qualificati.</i></p> <p><i>NOTA 3 I corsi formativi devono rilasciare un attestato di superamento di una prova finale</i></p> <p><i>NOTA 4 Nel caso del non superamento dell'esame di idoneità questo dovrà essere ripetuto entro 12 mesi dalla partecipazione al corso</i></p>
C) Requisiti relativi all'apprendimento informale:	2 anni di esperienza tecnica, documentata e dimostrabile con referenze, anche non continuativa presso imprese del settore (fabbricanti o allestitori gru su veicoli)

A.3 Metodi di valutazione applicabili

A.3.1 Metodi di valutazione applicabili alla figura di Responsabile della installazione di gru caricate

Gli organismi che eseguono la valutazione di conformità dei risultati dell'apprendimento devono effettuare quanto segue:

- 1) analisi del "curriculum vitae"** integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato (vedere punto A.2 prospetto A.2.1 punti A) e C));
- 2) verifica attestato di frequenza del corso di abilitazione:** corso formativo specifico (vedere punto A.2 prospetto A.2.1 punto B)).
- 3) verifica delle conoscenze:** esame di idoneità relativo alle seguenti prove:
 - a) prova scritta per la valutazione delle conoscenze.** Tale prova consiste in un test con un minimo di 20 domande a risposta multipla da svolgersi in 60 minuti sugli argomenti di conoscenza di cui

al punto 5.2 della presente norma. Per ogni domanda possono essere proposte almeno 3 risposte delle quali 1 sola è corretta. La prova si considera superata se la percentuale di errore è uguale o inferiore al 10%, determinando direttamente l'idoneità del candidato (senza prova orale). La prova non è superata se la percentuale di errore è superiore al 20%.

b) prova orale: necessaria in caso di superamento della soglia del 10% di errori (e comunque non superiore al 20%) nella prova scritta. Tale prova ha la funzione di approfondire eventuali errori riscontrati nella prova scritta e, valutare il conferimento dell'idoneità al candidato.

A.3.2 Metodi di valutazione applicabili alla figura di Specialista delle prove di carico e stabilità

Gli organismi che eseguono la valutazione della conformità dei risultati dell'apprendimento devono effettuare quanto segue:

- 1) analisi del "curriculum vitae"** integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate dal candidato (vedere punto A.2 prospetto A.2.2 punto B);
- 2) verifica attestato di frequenza del corso di abilitazione:** corso formativo specifico (vedere punto A.2 prospetto A.2.1 punto B)).
- 3) verifica delle conoscenze:** esame di idoneità relativo alle seguenti prove:
 - a) prova pratica** in situazioni operative attinenti all'attività professionale da svolgersi in tempo congruo, di durata sufficiente alla valutazione del candidato inerenti le abilità della figura professionale corrispondente al punto 5.3.2 della presente norma. La prova si ritiene superata se svolta senza errori ed incertezze.
 - b) prova orale** su quesiti relativi alle conoscenze corrispondenti al punto 5.3.1 della presente norma, con valutazione dell'apprendimento del candidato.

NOTA 1 Per quanto concerne la valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento, si ricorda che, ai sensi della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate", la "certificazione di conformità alla norma tecnica UNI" è in capo agli organismi di certificazione delle persone operanti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, accreditati secondo il Regolamento Europeo 765/2008 sulla specifica norma come richiesto dal DLgs 13/2013.

Nel processo di valutazione della conformità relativa ai risultati dell'apprendimento è inoltre possibile tener conto del possesso, da parte del singolo candidato, di attestazioni rilasciate da associazioni professionali iscritte alla Sezione 2 dell'elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'Art. 2 comma 7 della Legge 04/2013. Rimangono comunque validi i requisiti di cui ai punti 5.2.2 e 9.2.6 della UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012.

NOTA 2 In alcuni specifici casi e settori, si possono inoltre considerare modalità di valutazione di seconda parte, così come modalità di ri-valutazione sulla base di eventuali segnalazioni, successive alla valutazione finale, da parte dei fruitori dell'attività professionale. Si ricorda che tali valutazioni non hanno valore di certificazione delle competenze.

NOTA 3 Si intende che la commissione d'esame, nel suo insieme, abbia competenze superiori a quelle previste per i candidati che sostengono l'esame.

A.4 Elementi per il mantenimento

A.4.1 Elementi di mantenimento per la figura di Responsabile della installazione di gru caricatori su veicoli

Frequenza mantenimento:	biennale
Modalità di mantenimento:	<p><i>La modalità di mantenimento dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle procedure amministrative e della normativa tecnica del settore attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia 4 ore di aggiornamento professionale per anno</i> - <i>continuo esercizio della professione o incremento di 4 crediti formativi/anno nel caso di perdita di lavoro.</i>

A.4.1 Elementi di mantenimento per la figura dello Specialista delle prove di carico e stabilità

Frequenza mantenimento:	biennale
Modalità di mantenimento:	<p><i>La modalità di mantenimento dovrebbe tener conto dell'evoluzione delle tecnologie di prova attraverso:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia 4 ore di aggiornamento professionale per anno;</i> - <i>continuo esercizio della professione o incremento di 4 crediti formativi/anno nel caso di perdita di lavoro.</i>

A.5 Elementi per il rinnovo

A.5.1 Elementi per il rinnovo della conformità del Responsabile della installazione di gru caricatori su veicoli

Durata della certificazione:	6 anni
-------------------------------------	--------

Modalità di rinnovo:	<p><i>La modalità di rinnovo dovrebbe tener conto di elementi quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia 4 ore/anno di aggiornamento professionale;</i> - <i>continuo esercizio della professione o incremento 4 crediti formativi professionali/anno.</i> - <i>in caso di interruzione dell'esercizio della professione da oltre 2 anni, ri-esame scritto e orale dell'attività professionale.</i> <p><i>NOTA 1 Eventuali eccezioni possono essere previste per comprovata impossibilità derivante da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, attivando un processo compensativo.</i></p> <p><i>NOTA 2 se al termine dei 6 anni dal rilascio del certificato di idoneità o dall'ultimo rinnovo non si fossero consecutive 24 ore di aggiornamento o 24 crediti formativi, si possono recuperare le ore/creditit mancanti entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza del termine.</i></p>
-----------------------------	---

A.5.2 Elementi per il rinnovo della conformità dello Specialista delle prove di carico e stabilità

Durata della certificazione:	6 anni
Modalità di rinnovo:	<p><i>La modalità di rinnovo dovrebbe tener conto di elementi quali:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>presenza di un processo di aggiornamento professionale continuo (long life learning), ossia 4 ore/anno di aggiornamento professionale;</i> - <i>continuo esercizio della professione o incremento 4 crediti formativi professionali/anno.</i> - <i>in caso di interruzione dell'esercizio della professione da oltre 2 anni, ri-esame scritto e orale dell'attività professionale.</i> <p><i>NOTA 1 Eventuali eccezioni possono essere previste per comprovata impossibilità derivante da maternità, gravi motivi di salute (per esempio, malattia, infortunio) o altre cause di forza maggiore, attivando un processo compensativo.</i></p>

NOTA 2 Se al termine dei 6 anni dal rilascio del certificato di idoneità o dall'ultimo rinnovo non si fossero conseguite 24 ore di aggiornamento o 24 crediti formativi, si possono recuperare le ore/creditи mancanti entro e non oltre 12 mesi dalla scadenza del termine.

Appendice B

(informativa)

Aspetti etici e deontologici applicabili

B.1 Generalità

La presente appendice fornisce un inquadramento generale per la realizzazione di una **infrastruttura della cultura dell'integrità professionale**, finalizzata alla definizione e gestione dell'integrità professionale del(i) professionista(i) oggetto del presente documento (vedere punto B.2 e [6]).

In coerenza con tale infrastruttura sono forniti:

- la **Carta di Integrità professionale** (vedere punto B.3);
- la **Carta Etica professionale** (vedere punto B.4);
- la **Carta Deontologica professionale** (vedere punto B.5).

B.2 L'infrastruttura della cultura dell'integrità

L'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale integra un sistema “basato sulle regole” (aspetti deontologici) e un sistema “basato sui principi e valori” (aspetti etici) [7] relativamente alla professione, ai rapporti interni tra professionisti e alle relazioni con le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti.

In particolare, l'infrastruttura comprende la definizione dei seguenti elementi:

- a) **La Carta di Integrità professionale:** esplicita il fondamento logico (*rationale*) dell'infrastruttura della cultura dell'integrità e indica i riferimenti culturali, teorici e normativi nonché le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti ascrivibili al professionista.
- b) **La Carta Etica professionale:** indica i Principi ed i Valori identificati quale riferimento (*benchmark*) etico dell'attività professionale e fornisce una chiara linea guida per una gestione realistica ed efficace dei “dilemmi etici” professionali. I Principi indicano il fine ultimo dell'attività professionale e rappresentano la fondazione e il criterio per il pensiero, le decisioni ed i comportamenti e, in quanto tali, sono inviolabili e non negoziabili. I Valori indicano ciò che è encomiabile e significativo per la professione e per questo sono degni di riconoscimento e promozione. I Valori sono organizzati in una gerarchia ordinata secondo criteri di rilevanza e, in quanto tali, possono essere “negoziati”, ossia essere oggetto di compromesso e bilanciamento, al fine di far prevalere il valore gerarchicamente più importante, che comunque soccombe a fronte di un Principio.
- c) **Il Codice Etico:** è uno strumento articolato contenente un insieme di dilemmi etici collegati ai Principi e ai Valori. Tali dilemmi possono insorgere in situazioni professionali di incertezza, nelle quali occorre operare delle scelte, e laddove è importante individuare le motivazioni alla base della

decisione. La realizzazione del Codice Etico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti coinvolgendoli nella loro realizzazione.

- d) **La Carta Deontologica professionale:** è uno strumento finalizzato a prevenire comportamenti professionali inappropriati, che riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti da attuare in situazioni definite. Essa stabilisce il livello minimo di condotta professionale accettabile, evidenziando gli obblighi e le responsabilità specifiche che possono essere espressi sia in termini negativi (ciò che non si deve fare) sia in termini affermativi (ciò che è necessario fare), nonché classificati per tipologie di violazioni relativamente a ciascuna parte interessata (*stakeholder*) pertinente.
- e) **Il Codice Deontologico:** dettaglia le regole di condotta indicando situazioni e comportamenti, mediante casi ed esemplificazioni, al fine di sviluppare la capacità di comprensione e interpretazione di situazioni professionali specifiche alle quali dare una risposta inequivoca circa la condotta da tenere. La realizzazione del Codice Deontologico è affidata alla associazione od organizzazione che rappresenta i professionisti, coinvolgendoli nella loro realizzazione.

La Figura B.1 riporta lo schema generale della struttura della cultura dell'integrità professionale.




Figura B.1 - Schema generale dell'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale

B.3 La Carta di Integrità professionale

Il quadro di riferimento etico-valoriale entro il quale delineare gli elementi dell'infrastruttura della cultura dell'integrità professionale è rappresentato dalle indicazioni pertinenti della Legge 04/2013 (articolo 1, comma 3) e dagli articoli 2 comma 2, e 27- bis del Codice del consumo [8].

Le indicazioni evidenziano la “salvaguardia della dignità umana” quale principio fondante della attività del professionista e, di conseguenza, dei “diritti umani” in quanto originati dalla stessa dignità umana.

Per tali motivi il professionista è tenuto a trarre ispirazione e far sì che l'attività sia conforme ai Principi della Costituzione Italiana [9], della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo [10] e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani [11], esprimendo il posizionamento etico universalista basato sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo.

B.4 La Carta Etica professionale

I Principi etici professionali definiscono il posizionamento etico universalista, specificato al punto B.3, che si basa sul rispetto e tutela della Dignità umana e dei Diritti Fondamentali dell’Uomo:

- 1) **Principio del rispetto della dignità umana:** in ogni azione e per ogni intenzione, per ogni obiettivo e in ogni mezzo, ciascun essere umano sia trattato come fine e mai come mezzo.
- 2) **Principio di non malevolenza:** in tutte le attività professionali si eviti di danneggiare in alcun modo le persone.
- 3) **Principio di benevolenza:** le attività professionali siano finalizzate a promuovere il benessere delle persone.
- 4) **Principio di integrità:** si mantengano *standard* di condotta personali adatti a un professionista in tutte le circostanze, le decisioni e i comportamenti.
- 5) **Principio di giustizia:** si tratti gli altri, quali esseri umani, in modo appropriato con equità ed egualianza.
- 6) **Principio di utilità:** le decisioni e le attività professionali siano finalizzate al raggiungimento del massimo beneficio per il maggior numero di persone, ma senza violare i diritti e la dignità di ogni persona.
- 7) **Principio del duplice effetto:** nelle decisioni e nello svolgimento dell’attività professionale, siano evitati effetti collaterali negativi prevedibili, che siano comunque sproporzionati rispetto al potenziale beneficio derivante dell’effetto principale.
- 8) **Principio di riservatezza:** le informazioni tecniche connesse alle macchine soggette a installazione devono ritenersi riservate e destinate alla sola installazione della macchina e dunque non condivisibili con soggetti terzi.

I Valori professionali rappresentano la modalità valide e funzionali all'espressione corretta dell'attività professionale con la quale vengono perseguiti i Principi e sono definiti ed ordinati secondo una gerarchia di rilevanza:

- a) **Legalità:** agire in conformità con le leggi e le regole esistenti.
- b) **Sostenibilità:** perseguire uno sviluppo in grado di assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri.
- c) **Giustizia sociale:** agire ed impegnarsi per la realizzazione di una società giusta ed equa.
- d) **Onestà:** agire con sincerità e rispettare le promesse.
- e) **Incorruttibilità:** agire mantenendo l'indipendenza da interessi privati.

- f) **Imparzialità:** agire senza pregiudizi e con indipendenza da specifici interessi di gruppi, evitando qualsiasi forma di discriminazione ed identificando e gestendo eventuali conflitti d'interesse, reali o potenziali.
- g) **Responsabilità e trasparenza:** agire in maniera da poter essere sottoposti a controlli per giustificare e spiegare le azioni alle parti interessate.
- h) **Competenza:** agire con le conoscenze e le abilità necessarie, curando costantemente la propria formazione e il proprio aggiornamento professionale, per garantire prestazioni di alto livello qualitativo ed in linea con i più recenti stadi raggiunti dalla pratica professionale e delle tecniche e delle metodologie di analisi.
- i) **Servizio:** agire utilmente ed in maniera affidabile, in conformità con le preferenze del cliente con prestazioni di qualità, raggiungendo gli obiettivi desiderati con il minimo delle risorse necessarie.
- j) **Dedizione:** agire con diligenza, entusiasmo e perseveranza.
- k) **Innovazione:** agire con immaginazione e creatività, inventare o introdurre nuovi prodotti, servizi o processi, in grado di generare valore per le parti interessate (*stakeholder*) pertinenti.
- l) **Riservatezza:** agire nel rispetto del segreto professionale relativamente a dati tecnici propri del costruttore della macchina che si sta installando.

B.5 La Carta Deontologica professionale

La Carta Deontologica professionale riporta l'insieme delle regole e dei comportamenti che rappresentano obblighi e responsabilità specifici relative al livello minimo di condotta accettabile del professionista.

In termini generali, gli ambiti delle regole possono essere individuati incrociando due dimensioni:

- 1) tipo di relazione (Professionista-Cliente, Professionista-Professionista, Professionista-Pubblico);
- 2) caratteristiche del servizio professionale (lealtà, servizio, responsabilità, indipendenza, remunerazione, pubblicità).

Il seguente Prospetto B.1 fornisce un quadro generale di riferimento all'interno del quale possono essere sviluppate ulteriori regole specifiche della professione alla quale la Carta Deontologica professionale si riferisce.

NOTA Il Quadro proposto è basato sugli studi trans-professionali di cui ai riferimenti [12] e [13].

Prospetto B.1 - Quadro generale di riferimento per lo sviluppo di una Carta Deontologica professionale

QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO DELLA CARTA DEONTOLOGICA PROFESSIONALE	TIPO DI RELAZIONE			
	PROFESSIONISTA-CLIENTE	PROFESSIONISTA-PROFESSIONISTA	PROFESSIONISTA-PUBBLICO	
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE	LEALTÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Dovere di segretezza e riservatezza • Fedeltà al cliente ispirando fiducia e sicurezza 	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di criticare colleghi o altri professionisti • Mantenere buone relazioni con i colleghi • Partecipare solo a competizioni adeguatamente regolamentate 	<ul style="list-style-type: none"> • Tutelare la dignità della professione e dell'associazione di appartenenza
	SERVIZIO	<ul style="list-style-type: none"> • Evitare di creare attività non necessarie • Ricercare collaborazione con colleghi più esperti quando necessario • Agire sulla base di un ruolo fiduciario perseguiendo il miglior interesse del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso, si devono evidenziare le proprie eventuali incompetenze • Quando richiesto, si devono assistere i colleghi • Non si deve collaborare, utilizzare o associarsi a professionisti non qualificati 	<ul style="list-style-type: none"> • Si deve fornire assistenza e servizio quando richiesto
	RESPONSABILITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Assumere personalmente la responsabilità della prestazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Si deve consultare i precedenti consulenti del cliente o intraprendere attività solo se il consulente precedente non è più impegnato • E' responsabile delle attività del professionista supervisionato 	<ul style="list-style-type: none"> • Non si devono intraprendere lavori in conflitto con i doveri professionali • Si deve effettuare formazione continua e aggiornamento professionale • Si devono eliminare, mitigare, evidenziare e gestire i conflitti di

				interesse
	INDIPENDENZA	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito alcun coinvolgimento nelle attività o nei profitti del cliente 	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito impegnarsi nascostamente in un'altra occupazione che generi opportunità di lavoro o che possa compromettere la posizione professionale Non si deve interferire nel lavoro legittimo di altri professionisti 	<ul style="list-style-type: none"> Si deve mantenere indipendenza e imparzialità di giudizio
	REMUNERAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> La modalità di remunerazione viene effettuata esclusivamente mediante pagamento a prestazione (fee-for-service) 	<ul style="list-style-type: none"> Non è consentito dare o ricevere commissioni, provvigioni o sconti La remunerazione va condivisa solo con partner professionali / impiegati Si dovrebbe fornire un servizio gratuito o aiutare un collega per risolvere i problemi personali di un collega 	<ul style="list-style-type: none"> Si deve essere disposti ad adeguare la tariffa per i clienti bisognosi
	PUBBLICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Non si deve sollecitare o cercare di soppiantare un collega professionista 	<ul style="list-style-type: none"> Non si deve effettuare attività pubblicitaria se con nella forma prescritta 	<ul style="list-style-type: none"> Non si devono utilizzare eventuali posizioni e ruoli associativi per attività pubblicitarie inopportune

Bibliografia

- [1] Raccomandazione del Consiglio 2017/C 189/03 del 22 maggio 2017, "Sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente"
- [2] Decreto MLPS-MIUR 8 gennaio 2018 "Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13"
- [3] Legge 14 gennaio 2013, n. 4, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate"
- [4] Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92"
- [5] CEDEFOP "Terminology of European education and training policy", 2nd edition, 2014
F "Terminology of European education and training policy", 2nd edition, 2014
training policy", 2nd edition, 2014
(<https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117>)
- [6] UNI/PdR 21:2016, Sviluppo della cultura dell'integrità dei professionisti - Indirizzi applicativi
- [7] OECD "Global Forum on Public Governance - Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation", GOV/PGC/GF (2009)1, 23 aprile 2019
- [8] Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" (GU Serie Generale n.235 del 08-10-2005 - Suppl. Ordinario n. 162)
- [9] Principi della Costituzione Italiana: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nº 298 del 27 dicembre 1947 (<https://www.gazzettaufficiale.it/detttaglio/codici/costituzione>)
- [10] Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo: Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, 2007/C 303, 14 dicembre 2007 - 2007/C 303/01, Spiegazioni relative alla Carta dei Diritti Fondamentali; 2007/C 303/02, Spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali
- [11] Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
(<https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=itn>)
- [12] "The Qualifying Associations", Millerson, G., Published by Routledge and Kegan Paul (1964)
an Paul (1964)

- [13] "Contents of Codes of Ethics of Professional Business Organizations in the United States", Bruce R. Gaumnitz and John C. Lere, *Journal of Business Ethics*, Vol. 35, No. 1 (Jan., 2002)
- [14] Guida all'applicazione della direttiva macchine 2006/42/CE (rif specifico §206)
- [15] Direttiva Europea 2006/42/CE
- [16] REGOLAMENTO (UE) 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio
- [17] Regolamento UE 2018/858 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli.
- [18] Decreto ministeriale 11/04/2011 Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011, n.98, S.O. n. 111)
- [19] Decreto interministeriale 08 gennaio 2018 e Raccomandazione 2017/C189/03.

Copyright

Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o diffusa con un mezzo qualsiasi, fotocopie, microfilm o altro, senza il consenso scritto dell'UNI.